UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0020575 / 2018
Data: 28/03/2018
Rep: **Decreti rettorali**
Num: **561/2018**

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Affari Legali e Generali
Delegato del Dirigente avv. Sandra Bernardini
Coordinatore dott.ssa Roberta Filidei
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS/eb

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, "*Istituzione del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*" ed in particolare l'articolo 6 "*Autonomia delle università*", comma 1;

VISTA: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, - "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";

VISTO: il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, - "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";

VISTO: il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, - "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*";

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, – "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2008, n. 9018, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO: necessario disciplinare nel suddetto regolamento all'articolo 23 i casi in cui si accerti, durante lo svolgimento delle prove scritte di esame, l'utilizzo di strumenti di trasmissione e/o comunicazione non autorizzati che possano impropriamente facilitare lo svolgimento della verifica;

PRESO ATTO: dell'incongruenza tra il primo capoverso del comma 1 e il comma 4 dell'articolo 30, per quanto riguarda l'applicazione della decadenza ai corsi ad accesso programmato, per cui risulta necessario procedere ad una sua modifica;

VALUTATE: le proposte di modifica dei citati articoli 23 e 30, espresse dalla Commissione I "Didattica e attività studentesche" nelle sedute del 5 giugno 2017 e 4 luglio 2017;

VISTE: le delibere, rispettivamente, 29 giugno 2017, n. 207 e 21 luglio 2017, n. 241, con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle predette modifiche;

VISTE: le delibere, rispettivamente, 15 giugno 2017, n. 119 e 14 settembre 2017, n. 175, con le quali il Senato Accademico ha approvato le modifiche sopracitate;

VISTA: la comunicazione inviata al MIUR via pec, in data 26 settembre 2017, n. 48150, e ricevuta il giorno stesso per i controlli previsti dalla Legge 168/89;

PRESO ATTO: che sono decorsi i centottanta giorni previsti dalla legge dalla suddetta data di ricezione che il Ministero non ha inviato alcun rilievo in merito alle modifiche sopracitate che pertanto è possibile procedere all'emanazione delle suddette modifiche;

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2008, n. 9018, e successive modifiche e integrazioni:

Articolo 23 Verifiche di profitto

- Al comma 4, dopo la dizione "*commissione d'esame"* è inserita la seguente dizione "*astenendosi in particolare dall'usare strumenti di trasmissione e/o comunicazione ovvero di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione ~~e~~ che possano impropriamente facilitare lo svolgimento della verifica*".
- Al comma 6, dopo la dizione "*tra diciotto e trenta*" è inserita la seguente dicitura "*con eventuale concessione della lode*" e dopo la dicitura "*l'esame si indica nel verbale*" è inserita la seguente dicitura "*non concluso*" o "*respinto*". *Se nel corso dell'esame, un candidato si avvale di strumenti di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano alterarne il risultato, lo svolgimento della sua prova viene interrotto e l'esame si considera non superato, in quanto risulta abbandonata la conduzione dell'esame secondo un comportamento leale e corretto.*".
- Al comma 15, la dizione "21" è sostituita dalla dizione"20"; dopo la dizione "*alla data prevista, né*" è inserita la dizione "*di norma*"; dopo la dizione "*di dipartimento*." è inserita la dizione "*Posticipazioni superiori ai sette giorni devono essere autorizzate dal presidente del corso di studio*.".
- Al comma 16, dopo la dizione "*la prova*" è inserita la seguente dizione "*un testo rappresentativo dell'esame proposto nell'appello e, ove applicabile, una sua possibile soluzione.".*
- Al articolo 23, comma 23, la dizione "*La valutazione delle prove di esame deve essere fatta alla presenza di"* è sostituita dalla dizione "*Il giudizio finale sulle prove di esame dev'essere concertato da".*

All'articolo 30 la rubrica "*Effetti della decadenza e della rinuncia*" è sostituita dalla rubrica "*Decadenza, rinuncia e loro effetti*" e il testo dell'articolo è così riformulato:

Art. 30 Decadenza, rinuncia e loro effetti

1. È applicato l'istituto della decadenza, previa notifica della propria situazione, agli studenti che, indipendentemente dall'anno di immatricolazione, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) non abbiano rinnovato l'iscrizione per tre anni accademici consecutivi;
b) non abbiano pagato tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione.

2. È inoltre applicato l'istituto della decadenza agli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2012/2013 a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale ad accesso libero che:

a) non abbiano acquisito almeno 1/4 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro gli anni accademici della durata normale dello stesso;
b) non abbiano acquisito almeno 2/3 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro il doppio degli anni accademici della durata normale dello stesso.

Per gli studenti a tempo parziale o che hanno optato per il tempo parziale durante la carriera, la durata normale del corso è aumentata di un anno per ogni singola opzione per il tempo parziale da loro esercitata.

3. È altresì applicata la decadenza agli studenti immatricolati:

a) ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero e ad accesso programmato a livello locale che non acquisiscono almeno 6 CFU entro il primo anno accademico di immatricolazione;
b) ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale che non acquisiscono almeno 18 CFU entro il secondo anno di corso.

4. Il termine per l'acquisizione dei crediti:

a) *ai fini del comma 2, è il 10 agosto dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento, e il corso di studi di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data.*
b) *ai fini del comma 3, è il 30 settembre dell'anno accademico di riferimento, e il corso di studi di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data.*

5. Ai fini del computo degli anni accademici, sono conteggiati gli anni di iscrizione relativi al corso di riferimento, escludendo eventuali anni di interruzione temporanea e ricongiunzione agli studi.

6. Gli studenti che potrebbero decadere ricevono comunicazione della loro situazione, ai fini del comma 3, entro il 31 maggio dell'anno accademico di riferimento e, ai fini del comma 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento. In ogni caso, la decadenza decorre dal primo giorno successivo al momento in cui lo studente si trova in una delle condizioni descritte dai commi 2 e 3, senza necessità di ulteriore preventiva contestazione allo studente interessato.

7. La decadenza non è applicata per le seguenti categorie di studenti:

- *che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA;*
- *che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale;*
- *non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, per cui si rinvia all'art. 46, comma 4, del DPR n. 394/1999;*
- *detenuti;*
- *iscritti con abbreviazione di carriera.*

8. Uno studente decaduto o rinunciatario che intenda riprendere gli studi con una nuova immatricolazione all'Università può richiedere il riconoscimento degli esami, compresi i test di valutazione delle conoscenze iniziali, sostenuti nella precedente carriera; a tali studenti è garantita la possibilità di partecipare agli appelli riservati agli studenti lavoratori.

9. Lo studente rinunciatario o decaduto è comunque tenuto al pagamento di tutte rate scadute per gli anni accademici di effettiva iscrizione.

10. Entro 45 giorni dalla data della decadenza, lo studente può presentare istanza motivata e documentata al Magnifico Rettore ai fini dell'annullamento della decadenza stessa, anche al fine di non incorrere nella perdita di benefici di prestazioni previdenziali e/o assistenziali erogate dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 2

2. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, è aggiornato il testo del Regolamento didattico di Ateneo, così come risultante dall'allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 3

1. Le modifiche di cui all'articolo precedente entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico d'Ateneo. Il regolamento aggiornato è inoltre consultabile sul sito web dell'Ateneo.

IL RETTORE
Paolo M. Mancarella

Allegato

Regolamento didattico d'Ateneo
ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 - Emanazione
D.R. 26 gennaio 2010 n. 919 – Modifiche agli articoli 10,18,19,24 e 27
D.R 22 settembre 2011 n. 11537 – Modifica art. 19
D.R. 27 giugno 2013 n. 23348 - Modifiche
D.R. 4 giugno 2014 n. 18098 - Modifiche
D.R. 5 dicembre 2014 n.40443 - Modifiche
D.R. 24 dicembre 2015 n. 49567 - Modifiche
D.R. 6 ottobre 2016 n. 48869 - Modifiche
D.R. 28 marzo 2018, n. 20575 – modifiche articoli 23 e 30 – pubblicato il 28 marzo 2018, in vigore dal 12 aprile 2018

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA
Articolo 3 - Titoli
Articolo 4 - Corsi di laurea
Articolo 5 - Corsi di laurea magistrale
Articolo 6 - Corsi di specializzazione
Articolo 7 - Dottorati di ricerca
Articolo 8 - Master e formazione permanente
Articolo 9 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 10 - Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 11 - Corsi di studio interdipartimentali

CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA
Articolo 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio
Articolo 13 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea
Articolo 14 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale
Articolo 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
Articolo 16 - Crediti formativi universitari
Articolo 17 - Riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici esteri
Articolo 18 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA
Articolo 19 - Programmazione e coordinamento della didattica
Articolo 20 - Calendari, durata e validità dell'attività didattica
Articolo 21 - Orari e agende delle attività didattiche
Articolo 22 - Valutazione delle attività didattiche

CAPO V– VERIFICHE DI PROFITTO E PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
Articolo 23 - Verifiche di profitto
Articolo 24 - Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione
Articolo 25 - Esami finali di corso di studio

CAPO VI– STUDENTI
Articolo 26 - Orientamento e tutorato
Articolo 27 - Studente lavoratore
Articolo 28 - Mobilità studentesca
Articolo 29 - Corsi singoli
Articolo 30 - Effetti della decadenza e della rinuncia
Articolo 31 – Studenti con bisogni specifici

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 32 - Ulteriori competenze del senato accademico in materia didattica e nelle materie amministrative correlate
Articolo 33 - Norme transitorie
Articolo 34 - Allegati al regolamento
Articolo 35 - Approvazione del regolamento
ALLEGATI
1. ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
2. ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e nel rispetto dello Statuto di ateneo, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende:
1. per regolamento generale sull'autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
2. per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04;
3. per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
4. per decreti ministeriali i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
5. per Ministero il Ministero dell'Università e della Ricerca;
6. per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
7. per settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
8. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

9. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
10. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
11. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano il corso di studio medesimo, come specificato nell'art. 12;
12. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
13. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
14. per regolamenti didattici dei corsi di studio i regolamenti di cui all'art. 15;
15. per dipartimento, laddove compatibile con le norme statutarie, dipartimento e/o scuola interdipartimentale dell'Università di Pisa;
16. per Università o Ateneo, l'Università di Pisa;
17. per Statuto, lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012).

CAPO II- ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Articolo 3 - Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:
a. laurea (L)
b. laurea magistrale (LM)
c. diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR)
d. master di I e di II livello.
2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
3. L'Università rilascia, congiuntamente al diploma di laurea, di laurea magistrale e al diploma di specializzazione, il *diploma supplement*, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.

Articolo 4 - Corsi di Laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. Detta qualifica spetta altresì a coloro che hanno conseguito un diploma universitario di durata triennale, ai sensi dell'Art. 17 comma 2 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
2. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 2, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere

verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.
5. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. I gruppi di affinità sono deliberati dal senato accademico.
6. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.
7. Nell'ambito di un corso di laurea possono essere definiti diversi curricula. I curricula istituiti nell'ambito di uno stesso corso di laurea hanno almeno 60 CFU in comune.
8. I corsi di laurea appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale.
9. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Articolo 5 Corsi di laurea magistrale
1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica secondo il D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.
2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. All'interno di una laurea magistrale possono essere previsti percorsi specificamente dedicati alla formazione per la ricerca, anche sulla base di scuole di dottorato attive nell'ateneo.
3. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico di cui al comma 7, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
4. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.
5. I corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale.
6. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
7. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono regolati da specifiche normative in materia e la loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Articolo 6 - Corsi di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di

ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.
5. Nella definizione della programmazione didattica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ci si conforma a quanto prescritto dall'articolo 19 del presente regolamento, tenendo conto delle vigenti norme di legge e degli eventuali protocolli di intesa regionali.

Articolo 7 - Dottorati di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di ateneo.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di laurea specialistica/magistrale o laurea di cui agli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Articolo 8 - Master e formazione permanente
1. L'Università attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali rilascia i Master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per essere ammessi a un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Per essere ammessi a un master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea specialistica/magistrale o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è di un anno.
4. Le norme relative all'istituzione, attivazione e organizzazione dei master universitari sono contenute in un apposito regolamento di ateneo.
5. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita.

Articolo 9 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal decreto ministeriale n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali, dal decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 e dal presente regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta del senato stesso o dei consigli di dipartimento interessati.
5. In merito alle nuove iniziative didattiche, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere acquisiti il parere di competenza del nucleo di valutazione dell'ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento universitario.

6. La proposta di istituzione di un corso di studio deve essere corredata da una breve relazione che descriva le attività di ricerca, svolte da docenti del corso di studio, coerenti e rilevanti rispetto agli obiettivi formativi del corso stesso.
7. La proposta di istituzione deve essere corredata, come elemento di trasparenza verso gli studenti, da una relazione da cui si rilevi l'interesse della società per la figura professionale del laureato. La relazione può tenere conto delle statistiche che vengono rese note annualmente da parte di istituti di rilevazione accreditati.
8. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Articolo 10 - Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle linee guida ministeriali, il consiglio d'amministrazione delibera, entro le scadenze e secondo le procedure ministeriali, in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo. Tale deliberazione è assunta, previo parere del senato accademico, sulla base delle proposte dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita. L'attivazione è subordinata al rispetto dei requisiti di accreditamento determinati dalla normativa ministeriale vigente.
2. Si intendono come requisiti di accreditamento i requisiti di trasparenza, di docenza, di struttura, nonché i requisiti per l'assicurazione della qualità e, nel caso di attivazione di nuovi corsi di studio, il requisito di sostenibilità economico finanziaria, previsti dalle normative ministeriali vigenti.
3. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, può deliberare, con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al ministero per gli adempimenti conseguenti.
4. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti di accreditamento indicati ai precedenti punti ed acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione, i corsi sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
5. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Articolo 11 - Corsi di studio interdipartimentali
1. Un corso di studio interdipartimentale nasce da un progetto culturale interdisciplinare e vede la partecipazione di due o più dipartimenti.
2. Un corso di studio può afferire a più dipartimenti nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio. Un corso di studio non può essere interdipartimentale se un unico dipartimento contribuisce ad almeno i 2/3 della docenza interna del corso (quota didattica, intesa come ore di docenza). Negli altri casi un corso di studio può afferire a quei dipartimenti che ne facciano richiesta e la cui quota didattica sia almeno pari al 20%. Qualora per un corso di studio l'afferenza ad un singolo dipartimento o a più dipartimenti non possa essere determinata secondo i criteri precedenti, la stessa è stabilita dal senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati. L'afferenza di un corso di studio ai dipartimenti ha durata pari ad almeno la durata normale del corso medesimo.
3. Il senato accademico individua il dipartimento di riferimento fra quelli con le quote didattiche più significative, salvo diversi accordi tra i dipartimenti interessati. Tutti i dipartimenti interessati sono comunque responsabili della sostenibilità del corso di studio, in relazione alla propria quota didattica.

4. La funzione del dipartimento di riferimento è provvedere agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dal presente regolamento relativamente all'aggiornamento delle banche dati ministeriali e locali e alle procedure per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.
5. La programmazione didattica di un corso di studio interdipartimentale è proposta dal consiglio di corso di studio ed è deliberata dai consigli dei dipartimenti di afferenza del corso di studio.
6. Al fine di coordinare e razionalizzare la gestione della didattica, ivi compresa la programmazione, di più corsi di studio interdipartimentali afferenti ai medesimi dipartimenti, questi ultimi possono nominare un comitato di coordinamento, con funzioni propositive e consultive nei confronti dei dipartimenti stessi. Devono far parte di tale comitato almeno i direttori e i responsabili delle unità didattiche dei dipartimenti interessati e i presidenti dei corsi di studio coinvolti. Il comitato è integrato da una rappresentanza studentesca in numero pari al 15% dei componenti dello stesso.
7. Gli studenti iscritti al corso di studio fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche del consiglio del dipartimento di riferimento.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai corsi di studio organizzati dall'Università di Pisa insieme ad altri soggetti e regolamentati da apposite convenzioni.

CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 9, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina in particolare:
a) la denominazione del corso di studio e la relativa classe di appartenenza, o le relative classi qualora si tratti di corso interclasse;
b) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Articolo 13 - Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già previsti per le attività di base e/o caratterizzanti deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007) e il massimo pari a 18.
6. L'attività di preparazione della prova finale deve essere definita coerentemente al percorso formativo anche tenendo conto della prosecuzione degli studi nella laurea magistrale.

Articolo 14 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale
1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per

l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già previsti per le attività di base e/o caratterizzanti deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).
6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 15.

Articolo 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base al comma 1 dell'art. 12 del D.M. 270/04, il Regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l'Ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
2. I regolamenti di corso di studio sono presentati, utilizzando il portale unico di ateneo in un formato uniforme, che prevede una descrizione chiara e trasparente delle attività del corso di studio, degli eventuali curricula e delle regole per la definizione dei piani di studio individuali degli studenti. Il formato prevede inoltre una descrizione del corso secondo schemi europei, al fine di favorire il rilascio del *diploma supplement*.
3. I regolamenti di corso di studio sono approvati in fase di prima attivazione dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione. Le successive modifiche, proposte dai relativi consigli di dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica, sono approvate: a) dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, se relative al numero dei curricula, ai requisiti di ammissione, alle propedeuticità, alla modalità di determinazione del voto finale; b) dai consigli di dipartimento in tutti gli altri casi. Tutte le modifiche di regolamento sono comunque inserite nel portale unico di ateneo per la verifica di conformità alle norme legislative, ai regolamenti nazionali e al presente regolamento. I regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore.
4. I regolamenti sono inseriti nell'apposita banca dati dell'ateneo almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per l'inserimento nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa e sono pubblicati sul sito web dell'ateneo.
5. Il regolamento didattico del corso di studio determina:
a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli;

b. l'elenco delle altre attività formative, comprese quelle a scelta libera dello studente e quelle relative alla prova finale;
c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti, le eventuali propedeuticità e la modalità di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
d. i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le modalità di verifica degli eventuali obblighi formativi, nonché l'indicazione delle eventuali attività propedeutiche e di recupero;
e. i curricula offerti agli studenti, le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali e la distribuzione delle attività formative sugli anni di corso;
f. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
g. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
h. le modalità di determinazione del voto di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione.
6. In ciascun curriculum appartenente ad un corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. Per le lauree magistrali, il limite è 12 esami, per le lauree a ciclo unico con durata di 5 e 6 anni è rispettivamente di 30 e 36 esami. Non si considerano nel computo del numero di esami o valutazioni finali le idoneità informatiche e linguistiche, i tirocini e la prova finale, mentre la scelta dello studente viene fatta valere per non più di un esame.
7. Ogni attività formativa non può prevedere più di due moduli. Gli obiettivi formativi dei moduli devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di insegnamento. Ogni modulo deve corrispondere ad almeno 6 crediti. Per gli insegnamenti di base e caratterizzanti possono essere previste deroghe ai predetti limiti, cioè un numero di moduli superiore a due e/o un numero di crediti per modulo inferiore a 6, nei seguenti casi:

corsi di studio afferenti a classi di laurea individuate in proposito dalle normative ministeriali vigenti1[1];

corsi di studio afferenti a classi di laurea in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso;

corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.
8. Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa fra gli insegnamenti attivati nell'ateneo, purché coerente con il progetto formativo. La coerenza delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo deve essere approvata dal consiglio di corso di studio, anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente. E' possibile anche indicare nel regolamento didattico del corso di studio una rosa di attività consigliate per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente verificata. Può essere consentita l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché non vi sia sovrapposizione di contenuti con le altre attività.
9. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere.

---

[1] DM 47 del 30/01/2013 e Nota MIUR n.7 del 28 gennaio 2011

10. I corsi di studio assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Articolo 16 - Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non dovrebbe essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
a) almeno 6 ore e non più di 12 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti (compresi seminari, conferenze, laboratori); le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
b) almeno 12 ore e non più di 20 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
c) almeno 12 e fino a 25 ore per pratica individuale in laboratorio, preparazione della prova finale, tirocini;
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Articolo 17 - Riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici esteri

1. I consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. I consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.
4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
5. Per il riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze, competenze ed esperienze professionali acquisite in ambiente anche lavorativo, il limite massimo riconoscibile non può superare complessivamente i 12 crediti, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della Legge

30 dicembre 2010, n. 240. In detti riconoscimenti sono inclusi quelli derivanti dal possesso di un titolo di master universitario.
6. Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo accademico di primo o secondo livello possono richiederne all'Università di Pisa il riconoscimento totale o parziale. Su istanza dell'interessato, completa della documentazione prevista di rito, il consiglio di corso di studio competente può dichiarare il titolo accademico estero equipollente ad un titolo rilasciato dall' Università di Pisa, ovvero deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell'università estera, ammettendo l'interessato all'iscrizione al corso di studi richiesto. Il riconoscimento totale del titolo e quindi l'equipollenza, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 18 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal senato accademico.
4. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'ordinamento didattico e il regolamento del corso di studio, definiscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:
a) il possesso di requisiti curriculari;
b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
6. La verifica dei requisiti curriculari ha lo scopo di accertare la competenza minima indispensabile per l'ammissione al corso di laurea magistrale. I requisiti curriculari sono espressi in termini di numero minimo di CFU in settori specifici, che devono essere stati acquisiti durante percorsi all'interno di corsi di laurea o laurea magistrale. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. Nel caso di mancanza di requisiti, il corso di laurea magistrale indica, all'interno dell'offerta didattica dell'Università di Pisa, le attività formative necessarie per la loro acquisizione. Le attività formative utilizzate ai fini del soddisfacimento dei requisiti curriculari non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.
7. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente ha lo scopo di accertare la conoscenza specifica del singolo studente e il suo livello di preparazione. L'adeguatezza della preparazione iniziale viene valutata dai consigli di corso di studio mediante un esame del percorso formativo dello studente ed una verifica in presenza, che può consistere in un colloquio individuale e/o in un esame su argomenti specifici. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente può concludersi con l'ammissione, la non ammissione oppure l'ammissione condizionata ad un particolare percorso da seguire nel corso di laurea magistrale. La non

ammissione deve essere adeguatamente motivata. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere l'esonero dalla verifica in presenza e l'ammissione sulla sola base dell'esame del percorso formativo, secondo criteri quali:
1. il contenuto degli esami sostenuti in lauree di primo o secondo livello
2. la votazione riportata nei singoli esami
3. le votazioni di laurea
4. altri titoli (master, specializzazione etc.)
Nella valutazione dei requisiti di accesso alle lauree magistrali i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere norme che favoriscano i laureati dell'Università di Pisa rispetto ai laureati di altri atenei.

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Articolo 19 - Programmazione e coordinamento della didattica

1. Entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura della banca dati ministeriale relativa all'offerta didattica dell'anno accademico successivo, il/i consiglio/i del/i dipartimento/i di afferenza di un corso di studio programma/no le attività formative dello stesso, sulla base delle indicazioni e delle proposte del relativo consiglio di corso di studio. Tale programmazione stabilisce in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie, regolamentari e delle linee guida approvate dal senato accademico sull'argomento, all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, tenendo anche conto delle attività integrative, di orientamento e di tutorato. Il senato accademico sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al dipartimento a cui afferisce il corso. La programmazione didattica di un corso di studio è inserita nel portale unico di ateneo dal dipartimento di riferimento e deve contenere i seguenti punti:
a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare con il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso di cui all'art. 23 della legge 240/2010;
b) l'allocazione delle attività formative nei semestri;
c) per gli insegnamenti tenuti da professori di prima e seconda fascia e ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa, la designazione del docente ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile dell'insegnamento;
d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati;
e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica;
f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso;
g) il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del corso, e adeguatamente differenziato dai programmi degli altri insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali.
2. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.
4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere partizionati per migliorare la qualità della didattica o quando la numerosità degli studenti supera la numerosità

massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili dei partizionamenti di uno stesso insegnamento sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
5. E' possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione e trasparenza mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio. La condivisione avviene fra insegnamenti che hanno gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso numero di crediti. Per esigenze logistiche o per l'elevata numerosità degli studenti appartenenti ai diversi corsi di studio che contengono l'insegnamento condiviso, lo stesso può essere sdoppiato. Sono sconsigliate le condivisioni fra livelli diversi di laurea. Le eventuali condivisioni di insegnamenti appartenenti a lauree di diverso livello devono avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivate in base al progetto formativo dei corsi di studio coinvolti.
6. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuazione deve rivestire carattere di eccezionalità e comunque deve rispettare i seguenti requisiti: a) insegnamenti appartenenti alle materie di base e caratterizzanti non possono essere mutuati; b) un insegnamento può essere mutuato per non più di due anni accademici consecutivi; c) la mutuazione non può essere utilizzata fra insegnamenti che differiscono per più di 3 crediti. Nel periodo transitorio di passaggio dall'ordinamento di cui al DM 509/1999 e quello di cui al DM 270/2004 la mutuazione è consentita anche in deroga ai punti a) e b). In questi casi comunque l'insegnamento mutuato (ovvero quello non attivato) deve appartenere sempre all'ordinamento di cui al DM 509/1999.
Le eventuali mutuazioni di insegnamenti appartenenti a lauree di diverso livello devono essere adeguatamente motivate in base al progetto formativo dei corsi di studio coinvolti.
7. Deve esserci una corrispondenza biunivoca fra un codice di esame e un programma di insegnamento, anche se l'insegnamento è condiviso fra più corsi di laurea. Di norma non deve esserci sovrapposizione, anche parziale, di contenuti fra insegnamenti diversi (cioè con codice diverso), soprattutto all'interno dello stesso corso di studio. I casi di sovrapposizione di contenuti devono essere adeguatamente motivati e possono consistere esclusivamente in sovrapposizioni di interi moduli (e non parte di essi). Non è comunque consentito che il percorso formativo dello studente contenga due insegnamenti con sovrapposizione di contenuti.
8. Le condivisioni e le mutazioni sono deliberate dai consigli di dipartimento interessati.
9. I documenti relativi alla programmazione didattica sono diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

Articolo 20 - Calendari, durata e validità delle attività didattiche
1. Fermo restando che, in base all'ordinamento universitario nazionale e allo statuto di ateneo, l'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre, le attività didattiche hanno inizio il 1° ottobre, salvo diversa determinazione dei consigli di dipartimento o dei consigli delle scuole ove istituite. L'anno accademico è suddiviso convenzionalmente in due semestri: l'inizio del primo semestre coincide con l'inizio dell'anno accademico ai fini didattici, quello del secondo semestre è fissato al primo marzo. Il senato accademico determina, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi dell'anno accademico successivo durante i quali l'attività didattica dell'intero ateneo è sospesa. Determina altresì i termini e le procedure per le iscrizioni e le immatricolazioni, per i trasferimenti e per i passaggi di corso di studio, e, sentiti i dipartimenti interessati, le date delle prove eventualmente richieste per l'ammissione ai corsi di studio.
2. Per ciascun anno accademico ogni corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal consiglio di dipartimento e nel rispetto delle delibere del senato accademico in materia, determina il proprio calendario didattico. Il calendario didattico specifica i periodi riservati alle attività didattiche in aula o laboratorio, i periodi riservati agli esami di profitto, i periodi riservati agli esami per il conseguimento del titolo di studio. L'inizio delle attività didattiche in presenza, ad eccezione

di quelle di valutazione, non può in nessun caso essere fissato: per il primo semestre, in data anteriore al 15 settembre o posteriore al 15 ottobre; per il secondo semestre, in data anteriore al 15 febbraio o posteriore al 15 marzo. I periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio e i periodi destinati agli esami di profitto di cui all'art. 23 comma 8 non potranno prevedere sovrapposizioni temporali, fatto salvo quanto previsto dal comma ~~10~~ 13 dell'art. 23.
3. Ogni corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal consiglio di dipartimento e nel rispetto del calendario didattico, determina gli orari delle lezioni ed esercitazioni e le date degli esami di profitto dei singoli insegnamenti. In accordo con i singoli docenti determina altresì il quadro degli orari di ricevimento degli studenti per attività tutoriali.
4. La durata delle attività didattiche in presenza relative ad ogni corso di studio non può essere inferiore ad undici settimane effettive per ciascun semestre.

Articolo 21 - Orari ed agenda delle attività didattiche
1. Le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale sono organizzate in modo da non iniziare prima delle ore 8:30 e da terminare entro le ore 19:30, assicurando una congrua interruzione per il pranzo e tenendo conto della necessità di agevolare il lavoro degli studenti anche con riferimento alle esigenze degli studenti pendolari.
2. Ogni docente è tenuto a compilare il registro delle lezioni, predisposto a tale scopo sulla sua pagina personale nel sito di ateneo, indicando il giorno, e l'ora in cui ha svolto le sue lezioni o esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati. Il registro delle lezioni è unico per ciascun modulo didattico ed è accessibile al responsabile didattico del modulo e ai co-docenti, così come indicati annualmente nella programmazione didattica dei corsi di studio. La compilazione del registro deve essere completata entro il 28 febbraio di ogni anno per insegnamenti o moduli che si svolgono interamente nel I semestre ed entro il 31 luglio di ogni anno per insegnamenti o moduli annuali o che si svolgono interamente nel II semestre.

Articolo 22 - Valutazione delle attività didattiche
1. Il senato accademico, anche sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i dati e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche condotte nei corsi di studio, secondo le normative vigenti anche in materia di accreditamento dei corsi di studio. Tali dati ed indicatori vengono annualmente trasmessi ai presidenti dei corsi di studio, i quali, sentite le commissioni didattiche di corso di studio, predisporranno e sottoporranno all'approvazione dei rispettivi consigli una relazione di analisi e commento. La relazione sarà trasmessa al direttore di dipartimento interessato e al Rettore, che la rende disponibile ai membri del senato accademico, del consiglio degli studenti e del suddetto nucleo di valutazione.
2. I direttori di dipartimento, sulla base delle relazioni di cui al precedente comma, sentite le commissioni didattiche, predispongono e sottopongono all'approvazione del consiglio di dipartimento, entro i termini stabiliti dal senato accademico, una relazione complessiva sulla didattica del dipartimento. Tale relazione è trasmessa al Rettore, che la sottopone all'esame del senato accademico, del consiglio degli studenti e del nucleo di valutazione. Ove la commissione didattica lo ritenesse opportuno, può approvare una propria relazione complessiva sulla didattica del dipartimento che è trasmessa al Rettore unitamente a quella approvata dal consiglio di dipartimento.
3. Il senato accademico, per l'intero ateneo, i dipartimenti e i singoli corsi di studio rilevano regolarmente, mediante questionari, i dati concernenti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. I risultati di tale rilevamento sono utilizzati nelle relazioni di cui ai precedenti commi e sono pubblicati sul sito web dell'ateneo insieme alle relazioni suddette, con modalità definite dal senato accademico e in accordo con le direttive ministeriali.

CAPO V – VERIFICHE DI PROFITTO E PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 23 - Verifiche di profitto

1. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità o con valutazione sufficiente, discreto, buono, ottimo.
3. L'esame relativo ad un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell'insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. È cura della commissione d'esame assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.
4. La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame, astenendosi in particolare dall'usare strumenti di trasmissione e/o comunicazione ovvero di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano impropriamente facilitare lo svolgimento della verifica.
5. L'esame consiste di una o più prove, scritte, orali, pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel regolamento didattico del corso di studio.
6. La valutazione dell'esito dell'esame e, in caso di esito positivo, la relativa votazione, compresa tra diciotto e trenta, con eventuale concessione della lode, è stabilita dai componenti della commissione presenti all'esame. Per i candidati che non hanno superato l'esame si indica nel verbale "non concluso" o "respinto".
Se nel corso dell'esame, un candidato si avvale di strumenti di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano alterarne il risultato, lo svolgimento della sua prova viene interrotto e l'esame si considera non superato, in quanto risulta abbandonata la conduzione dell'esame secondo un comportamento leale e corretto. L'esame finale relativo a corsi composti da più moduli è svolto in forma unitaria. L'esame superato non può essere ripetuto.
7. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere un unico esame finale per più insegnamenti, ma in tal caso deve comunque essere accertata e valutata la preparazione sui contenuti dei singoli insegnamenti.
8. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli. Nel caso dei corsi di laurea e laurea magistrale, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti, senza contare le eventuali prove in itinere, non meno di due appelli distinti al termine delle attività didattiche di ciascuno dei due semestri di cui all'art. 20, comma 2; dovrà inoltre essere previsto almeno un appello nel mese di settembre. Dette previsioni non si applicano nel caso di corsi di insegnamento che non sono stati ancora svolti. Per i corsi di insegnamento che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non potrà comunque essere inferiore a sei.
9. I dipartimenti su proposta dei consigli di corso di studio, sono tenuti a prevedere, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati a studenti/studentesse:

- lavoratori (cfr. art. 27)
- iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio ("fuori corso");
- genitori con figli di età inferiore agli otto anni;
- in maternità;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;

- iscritti in qualità di ripetente.

Il numero di appelli straordinari deve garantire agli studenti sopra elencati la possibilità di fruire di un numero complessivo di appelli pari a due più il numero minimo previsto dal precedente comma 8, ovvero sette per insegnamenti che prevedono prove in itinere e otto per insegnamenti che non prevedono prove in itinere. L'iscrizione agli appelli riservati deve avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l'inizio degli stessi.

10. Tra le date d'inizio degli appelli di cui al comma 8 devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di corso di studio.

11. Nel caso di insegnamenti che prevedono prove scritte o pratiche ed in presenza di motivate e rilevanti difficoltà logistiche e organizzative, di cui deve essere data comunicazione in commissione didattica del dipartimento e/o delle scuole in sede di definizione del calendario didattico è data facoltà ai dipartimenti di limitare gli appelli straordinari di cui al precedente comma 9 alla sola prova orale. Si intende che le eventuali altre prove devono essere state superate in appelli precedenti dello stesso anno accademico.

12. Il numero complessivo degli appelli di ciascun corso di insegnamento viene determinato in sede di programmazione didattica annuale, su parere conforme della commissione didattica competente, in coerenza con il regolamento didattico di corso di studio e con le modalità delle eventuali sperimentazioni didattiche previste.

Qualora, anche in seguito a rinvii, l'organo deliberante non ritenga di conformarsi al parere della commissione didattica paritetica la decisione sul numero degli appelli di esame è rimessa al senato accademico.

13. Le prove d'esame devono svolgersi esclusivamente nell'ambito dei periodi ad esse destinati nel calendario didattico, salva la possibilità di prolungamenti eccezionali nel caso di forte affollamento e rispettando comunque la continuità delle operazioni di esame.

14. Nel caso dei corsi di studio istituiti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 509/99, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti almeno sei appelli.

15. Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di insegnamento, di cui all'art. 20 comma 3, devono essere pubblicate con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esami. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l'anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, né di norma una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di corso di studio e al direttore di dipartimento. Posticipazioni superiori ai sette giorni devono essere autorizzate dal presidente del corso di studio. In assenza di rilievi, il presidente della commissione d'esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione.

16. Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, un testo rappresentativo dell'esame proposto nell'appello e, ove applicabile, una sua possibile soluzione.

17. In caso di mancato superamento di un esame ed in caso di esame non concluso, rilevati nelle forme di cui all'art. 24, comma 7, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell'appello successivo. I consigli di dipartimento, su proposta dei consigli di corso di studio interessati e sentite le commissioni didattiche, possono introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d'esame tra le sei ordinariamente previste al comma 8 del presente articolo.

18. Gli studenti hanno diritto a sostenere l'esame sul programma dell'anno accademico in cui hanno seguito il corso, fino alla conclusione del terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le modalità d'esame rimangono quelle dell'anno accademico in cui l'esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l'esame su un programma diverso da quello svolto nell'ultimo anno accademico deve essere presentata dallo studente almeno 10 giorni prima dell'appello d'esame.

19. Al candidato deve essere consentito di rinunciare a proseguire l'esame in ogni fase del suo svolgimento. La rinuncia a proseguire l'esame da parte del candidato viene rilevata e registrata a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza di carattere amministrativo. In particolare essa non viene riportata sul libretto personale dello studente, né nei certificati di carriera scolastica, se non a richiesta dello studente medesimo, compresi quelli forniti dalla segreteria alla commissione di esame di laurea o diploma.
20. Possono far parte delle commissioni d'esame i professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o di settore affine, ed eventualmente i soggetti titolari di incarico di insegnamento; ne possono fare parte anche cultori della materia.
21. Le commissioni sono nominate dal presidente del corso di studio. La nomina della commissione deve contenere l'indicazione del presidente, dei membri e dei relativi supplenti. Per ciascun insegnamento è prevista una commissione per ogni partizionamento, di cui all'art. 19, comma 5, del medesimo. Coloro che devono necessariamente farne parte sono il titolare del partizionamento e i responsabili didattici dei singoli moduli.
22. Le funzioni di presidente sono svolte dal titolare del partizionamento. I presidenti supplenti sono nominati dal presidente del corso di studio tra tutti i soggetti che compongono la commissione.
23. Il giudizio finale sulle prove di esame dev'essere concertato da almeno due membri della commissione, uno dei quali deve essere il presidente.
24. In caso di impedimento motivato del presidente o dei presidenti supplenti, il presidente del corso provvede alla nomina di un sostituto.
25. Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.
26. Le commissioni rimangono in carica, di norma, fino al 31 maggio successivo alla conclusione dell'anno accademico per il quale le commissioni sono state nominate.
27. Per gli studenti che hanno positivamente sostenuto le prove in itinere, l'esame di profitto è normalmente costituito da uno scrutinio condotto dalla commissione sulla base delle risultanze documentali di tali prove, eventualmente integrate da un colloquio. Tale colloquio può essere sostenuto dallo studente anche in occasione di almeno due appelli successivi al termine delle lezioni.
28. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Articolo 24 - Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione
1. Quando i regolamenti dei corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal titolare dell'insegnamento sul libretto personale dello studente. La commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in mancanza, non può procedere alla verbalizzazione dell'esame.
2. Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera universitaria. Detto principio non è applicato agli iscritti ai corsi post-laurea magistrale.
Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal consiglio del corso di studio. Tali esami devono essere evidenziati nella certificazione della carriera universitaria.
3. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico insegnamento sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più insegnamenti. Le propedeuticità da rispettare sono quelle previste dal regolamento didattico di corso di studio. Non possono essere previste propedeuticità fra insegnamenti che si svolgono nello stesso semestre del medesimo anno di corso. Un esame eventualmente sostenuto in violazione delle regole di propedeuticità è nullo.

4. Tutti gli studenti possono frequentare anche insegnamenti di corsi di studio diversi da quello al quale sono iscritti, ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio per cui sia previsto un accesso limitato ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, e salvo, per questi ultimi, motivato provvedimento del consiglio del corso di studi interessato.
5. Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a sostenere gli esami. Gli esami eventualmente sostenuti in violazione di tale previsione sono annullati d'ufficio, salvo che la posizione contributiva non sia regolarizzata entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell'esame.
6. Il verbale d'esame contiene i seguenti dati: denominazione dell'attività formativa e relativo codice; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione, il quale è garante della corretta composizione della commissione secondo quanto previsto ai commi precedenti. L'annotazione sul libretto dello studente deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e la verbalizzazione deve essere effettuata entro la conclusione dell'appello. Nel caso di prove linguistiche, abilità informatiche e tirocini, la verbalizzazione può essere effettuata da un unico membro.
7. Sono altresì verbalizzati, a soli fini statistici, gli esami non conclusi e gli esami non superati, con le medesime modalità di cui al comma 6, fatto salvo che al posto della valutazione viene riportata la dicitura "respinto" o "abbandono".
8. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti.
9. Non è consentita la verbalizzazione dell'esame di un'attività formativa per un numero di crediti inferiore a quelli previsti per l'attività medesima in offerta didattica. E' fatta eccezione per la registrazione di colloqui integrativi, che comunque devono corrispondere ad un numero intero di crediti, sostenuti da studenti ai quali è stata riconosciuta una parte dell'attività formativa a seguito di passaggio di corso, trasferimento da altro ateneo, abbreviazione di corso, riconoscimento di crediti, o sostenuti da studenti Erasmus.

Articolo 25 - Esami finali di corso di studio

1. Per conseguire la laurea o la laurea magistrale è necessario superare l'esame finale dei relativi corsi di studio. I requisiti per l'ammissione all'esame di laurea o di laurea magistrale sono stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque prevista la presentazione, esclusivamente in formato digitale attraverso il sistema ETD di Ateneo, di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di uno o più relatori. Almeno uno dei relatori deve essere professore o ricercatore universitario o titolare di un incarico di insegnamento conferito dall'Università di Pisa, nonché soggetto appartenente ad enti convenzionati con l'ateneo.
2. La prova finale del corso di studio è sostenuta innanzi ad una commissione formata da almeno cinque e non più di undici docenti universitari da nominare tra:
- professori o ricercatori del/dei dipartimento/i di afferenza del corso di studio;
- professori o ricercatori membri del consiglio di corso di studio, inclusi quelli non afferenti al/ai dipartimento/i di cui al punto precedente.

Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri sempre nell'ambito del limite massimo, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale, fatto salvo quanto previsto per gli esami che hanno valore di esame di stato.
La maggioranza dei membri deve essere rappresentata da professori o ricercatori di ruolo dell'Università di Pisa.
3. La commissione è nominata dal direttore di dipartimento di riferimento, su proposta del presidente di corso di studio. La presidenza della commissione spetta di norma al presidente del

consiglio di corso di studio o al professore a ciò designato nell'atto di nomina, ovvero, se inclusi nella commissione, al Rettore o al direttore di dipartimento.
4. Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull'esame finale di corso di studio, del curriculum di studi del candidato e della media curriculare dei voti riportati nei singoli esami, ponderata rispetto al peso in CFU degli stessi. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere ulteriori criteri, a condizione che l'applicazione degli stessi non comporti un abbassamento della media come sopra definita. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in centodecimi. L'esame di laurea e di laurea magistrale è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.
5. In un anno solare devono essere previsti non meno di sei e non più di nove appelli di esami finali di corso di studio.

CAPO VI - STUDENTI

Articolo 26 - Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento in ingresso e di informazione della propria offerta formativa, anche mediante attività svolte in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria superiore.
2. L'Università attua inoltre specifici progetti volti a facilitare l'inserimento professionale dei propri laureati. In particolare, tramite la raccolta via web dei dati relativi alle competenze acquisite e alle aspettative professionali, l'Università mira a realizzare un punto di incontro tra laureati e mondo del lavoro.
3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento d'ateneo per il tutorato deliberato dal senato accademico, e secondo norme specifiche stabilite da ciascun corso di studio.

Articolo 27 - Studente lavoratore

1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore.
2. Per studente lavoratore si intende chi svolga:
   - un'attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
   - un'attività di co.co.co o co.co.pro;
   - un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;
   - un'attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
   - il servizio civile.
3. Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui al successivo comma 4.
La dichiarazione deve contenere inoltre:
   - l'indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
   - l'indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;

- l'indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta;
- i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;

Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d'ufficio in presenza dei requisiti richiesti.
4. La documentazione deve essere presentata presso l'unità didattica del dipartimento di riferimento del corso di studio nei seguenti periodi di ciascun anno:
1 febbraio - 31 marzo;
1 settembre - 31 ottobre.
5. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.
6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

Articolo 28 - Mobilità studentesca

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi. In particolare, l'Università partecipa a tutti i programmi di formazione promossi dall'Unione europea, a diversi programmi di formazione promossi a livello extraeuropeo, nonché ai programmi di formazione promossi dal Ministero, che prevedono la possibilità per studenti e laureati di svolgere all'estero periodi di studio e tirocini, e cura l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi esteri, anche extra europei.
2. Inoltre, secondo quanto previsto da un apposito Regolamento di ateneo, l'Università bandisce concorsi per l'attribuzione di contributi di mobilità a laureandi che necessitino di svolgere parte del proprio lavoro di tesi presso istituzioni, enti, imprese, o aziende straniere con sede all'estero di adeguato livello scientifico e culturale.

Articolo 29 - Corsi singoli

1. Chiunque abbia compiuto il ventesimo anno di età, non sia iscritto a nessuna università italiana, ed abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale può chiedere l'iscrizione a specifiche attività formative, attivate nell'ambito di corsi di laurea e di laurea magistrale, che consentano di acquisire al massimo 25 crediti per anno accademico. L'iscrizione ai corsi singoli e quella ai corsi post laurea sono compatibili.
2. Nel caso di corsi di studio ad accesso limitato l'accoglimento delle domande di iscrizione è subordinato al parere vincolante dell'organo accademico competente per ciascuna attività formativa, che valuta la compatibilità con le risorse logistiche a disposizione.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro ch si iscrivono a corsi singoli.
4. L'iscritto a corsi singoli:
a. non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche;
b. può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Università di Pisa.
5. I crediti acquisiti a seguito di corsi singoli possono essere riconosciuti e, se inseriti in piano di studio, possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio.
6. I crediti acquisiti sono oggetto di certificazione da parte dell'amministrazione in base a criteri predeterminati. In particolare, per coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico presso l'Università di Pisa, tali esami sono inseriti nella certificazione del loro curriculum".

Articolo 30 - Decadenza, rinuncia e loro effetti

1. È applicato l'istituto della decadenza, previa notifica della propria situazione, agli studenti che, indipendentemente dall'anno di immatricolazione, si trovino in una delle seguenti situazioni:
   c) non abbiano rinnovato l'iscrizione per tre anni accademici consecutivi;
   d) non abbiano pagato tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione.
2. È inoltre applicato l'istituto della decadenza agli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2012/2013 a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale ad accesso libero che:
   c) non abbiano acquisito almeno 1/4 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro gli anni accademici della durata normale dello stesso;
   d) non abbiano acquisito almeno 2/3 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro il doppio degli anni accademici della durata normale dello stesso.

Per gli studenti a tempo parziale o che hanno optato per il tempo parziale durante la carriera, la durata normale del corso è aumentata di un anno per ogni singola opzione per il tempo parziale da loro esercitata.

3. È altresì applicata la decadenza agli studenti immatricolati:
   c) ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero e ad accesso programmato a livello locale che non acquisiscono almeno 6 CFU entro il primo anno accademico di immatricolazione;
   d) ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale che non acquisiscono almeno 18 CFU entro il secondo anno di corso.
4. Il termine per l'acquisizione dei crediti:
   c) ai fini del comma 2, è il 10 agosto dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento, e il corso di studi di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data.
   d) ai fini del comma 3, è il 30 settembre dell'anno accademico di riferimento, e il corso di studi di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data.
5. Ai fini del computo degli anni accademici, sono conteggiati gli anni di iscrizione relativi al corso di riferimento, escludendo eventuali anni di interruzione temporanea e ricongiunzione agli studi.
6. Gli studenti che potrebbero decadere ricevono comunicazione della loro situazione, ai fini del comma 3, entro il 31 maggio dell'anno accademico di riferimento e, ai fini del comma 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento. In ogni caso, la decadenza decorre dal primo giorno successivo al momento in cui lo studente si trova in una delle condizioni descritte dai commi 2 e 3, senza necessità di ulteriore preventiva contestazione allo studente interessato.
7. La decadenza non è applicata per le seguenti categorie di studenti:
   - che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA;
   - che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale;
   - non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, per cui si rinvia all'art. 46, comma 4, del DPR n. 394/1999;
   - detenuti;
   - iscritti con abbreviazione di carriera.
8. Uno studente decaduto o rinunciatario che intenda riprendere gli studi con una nuova immatricolazione all'Università può richiedere il riconoscimento degli esami, compresi i test di valutazione delle conoscenze iniziali, sostenuti nella precedente carriera; a tali studenti è garantita la possibilità di partecipare agli appelli riservati agli studenti lavoratori.
9. Lo studente rinunciatario o decaduto è comunque tenuto al pagamento di tutte rate scadute per gli anni accademici di effettiva iscrizione.
10. Entro 45 giorni dalla data della decadenza, lo studente può presentare istanza motivata e documentata al Magnifico Rettore ai fini dell'annullamento della decadenza stessa, anche al fine di non incorrere nella perdita di benefici di prestazioni previdenziali e/o assistenziali erogate dalle amministrazioni dello Stato.

Articolo 31 – Studenti con bisogni specifici

1. L'organizzazione della didattica nell'Università di Pisa è fatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge 28 gennaio 1999, n. 17, legge 8 ottobre 2010, n. 170 e relative disposizioni attuative.
2. Per le categorie di studenti di cui al punto 1, l'ateneo attiva servizi specifici di orientamento, di tutorato specializzato e di supporto per tutte le attività connesse alla didattica.
3. I docenti sono tenuti a garantire appelli aggiuntivi per studenti disabili, con invalidità, anche temporanea, o con disturbi specifici di apprendimento, previa richiesta degli stessi anche attraverso gli specifici servizi di supporto di ateneo.
4. Ai fini dello svolgimento delle prove di esame, i docenti sono tenuti a concordare con gli studenti che ne fanno richiesta, anche per il tramite dell'ufficio preposto o del delegato del Rettore per la disabilità, l'applicazione di misure dispensative e/o l'utilizzo di strumenti compensativi, nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32 - Ulteriori competenze del senato accademico in materia didattica e nelle materie amministrative correlate

1. Sono oggetto di delibera da parte del senato accademico le seguenti materie:
a) procedure e termini delle immatricolazioni ed iscrizioni;
b) procedure e termini per il trasferimento da o per altra università;
c) procedure e termini per il passaggio da un corso di studio ad un altro dell'Università di Pisa compreso l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti e dei corsi frequentati nel corso di studio di provenienza;
d) definizione delle diverse qualità di iscrizione dello studente e i relativi obblighi;
e) procedure di ricongiunzione delle carriere scolastiche;
f) il regolamento di disciplina degli studenti;
g) le procedure per il rilascio dei titoli accademici;
h) ogni altra materia didattica non esplicitamente prevista nel presente regolamento.

Articolo 33 - Norme transitorie

1. Tutte le norme del presente regolamento relative alle lauree e alle lauree magistrali si applicano, per quanto compatibili, alle lauree e alle lauree specialistiche istituite secondo il D.M. 509/99.
2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico. L'Università assicura e disciplina la possibilità per tali studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
3. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non completati.
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
5. Gli iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale attivati ai sensi del DM 270/2004 possono sostenere esami a libera scelta anche tra quelli attivi previsti per i corsi di cui al DM 509/1999, previa approvazione del consiglio di corso di studio che ne valuta la coerenza col percorso formativo.

Articolo 34 - Allegati al regolamento didattico di Ateneo

1. Sono allegati al regolamento didattico di ateneo:

a) gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti nell'ateneo e dei corsi di laurea e di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 finché attivi;
b) gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione istituite nell'ateneo.

Articolo 35 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente regolamento è deliberato dal senato accademico ed emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341.
2. Il presente regolamento è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di emanazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento didattico di ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 così come successivamente integrato e modificato.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono altresì abrogati la disciplina sui percorsi di eccellenza emanata con D.R. 4 giugno 2004, n. 01/9287 e le modalità di gestione dei relativi finanziamenti approvate dal senato accademico con delibera n. 101 del 28 febbraio 2006, nonché il regolamento sulla figura dello studente lavoratore emanato con D.R. 8 novembre 2007, n. 17549 così come successivamente integrato e modificato.
5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento e, per le parti in cui è necessario delle relative disposizioni di attuazione, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque in contrasto, con specifico riferimento alle disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.
6. Le modifiche al presente regolamento seguono la stessa procedura prevista per la sua emanazione, fatte salve quelle previste da leggi, regolamenti e decreti ministeriali, per le quali si procede con un mero adeguamento d'ufficio.